



COMUNITA' MONTANA GELBISON & CERVATI

**Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della Fiumara Alento
-Casino Lebano-Selva dei Santi - Comune di Perito-Orria-Gioi-Salento**

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
(Art. 23 D.lgs 50/2016)

Tav. 01

Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale

Il RUP

I collaboratori alla progettazione

Il Progettista

Vallo della Lucania

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

**Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico
compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse
(strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "Fiumara
Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi" - Comune di: Perito-Orria-Gioi-Salento.**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Vallo della Lucania li luglio 2021

Il RUP

I Collaboratori alla progettazione

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
– SCHEMA DI CONTRATTO**

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria relativi alla progettazione Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse(strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "Fiumara Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi" - Comune di: Perito-Orria-Gioi-Salento.

CUP: E48B21000030003 - C.I.G.: 8838137560 N. Gara ANAC 8225446

COMUNITA' MONTANA GELBISON & CERVATI

Largo Calcinai – 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) Telefono: 0974273811 fax 0974273811

Profilo di committente: <https://www.comunitamontanagelbison.it/>

PEC *cm.gelbison@legalmail.it*

email: *gelbison.cervati@libero.it*

Sommario

<i>Art. 1 Oggetto dell'appalto</i>	7
<i>Art. 2 Individuazione delle prestazioni</i>	8
<i>Art. 3 Descrizione del servizio</i>	9
<i>Art. 4 Opzioni</i>	10
<i>Art. 5 Opere generali e opere specialistiche comprese nell'intervento</i>	11
<i>Art. 6. Obblighi legali</i>	11
<i>Art. 7. Stato degli atti disponibili</i>	11
<i>Art. 8 Disposizioni generali sul servizio</i>	12
<i>Art. 9 Progettazione</i>	12
<i>Art. 10 Gruppo di Lavoro ai fini dell'ammissione</i>	15
<i>Art. 11 Requisiti del gruppo di Lavoro</i>	16
<i>Art. 12 Forme di partecipazione</i>	17
<i>Art. 13 Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione</i>	26
<i>Art. 14 Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione</i>	27
<i>Art. 15 Proprietà legale degli atti progettuali</i>	28
<i>Art. 16 Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali</i>	28
<i>Art. 17 Criterio di aggiudicazione</i>	29
<i>Art. 18 Determinazione dei corrispettivi</i>	29
<i>Art. 19 Eventuale adeguamento dei corrispettivi</i>	30
<i>Art. 20 Modalità di erogazione dei corrispettivi</i>	31
<i>Art. 21 Durata dell'incarico e termini</i>	31
<i>Art. 22 Altre condizioni disciplinanti i termini</i>	32
<i>Art. 23 Penali</i>	33
<i>Art. 24 Avvio dell'esecuzione del contratto e controlli sull'esecuzione del contratto</i>	33
<i>Art. 25 Riservatezza e coordinamento</i>	34
<i>Art. 26 Astensione, incompatibilità, norme comportamentali</i>	35
<i>Art. 27 Risoluzione del Contratto</i>	35
<i>Art. 28 Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto</i>	36
<i>Art. 29 Definizione delle controversie</i>	36
<i>Art. 30 Conferimenti verbali</i>	37
<i>Art. 31 Assicurazioni del progettista</i>	37

<i>Art. 32 Garanzia definitiva</i>	38
<i>Art. 33 Rinvio all'Offerta tecnica</i>	39
<i>Art. 34 Adempimenti legali</i>	39
<i>Art. 35 Sicurezza</i>	40
<i>Art. 36 Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario</i>	40
<i>Art. 37 Sostituzioni soggettive</i>	40
<i>Art. 38 Tracciabilità dei pagamenti</i>	41
<i>Art. 39 Domicilio, rappresentanza delle parti</i>	41
<i>Art. 40 Disposizioni transitorie</i>	42

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per le prestazioni di progettazione dell'intervento:

Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "Fiumara Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi" - Comune di: Perito-Orria-Gioi-Salento, (Provincia di SA) ai sensi degli articoli 23, commi 7 e 8, 24, commi 5 e 6, e 157 del d.lgs. n. 50 del 2016. Repertorio n. ___ dell'anno 2021

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2021 (___/___/2021) avanti a me _____ in qualità di _____ della Comunità Montana Gelbison Cervati ufficiale rogante autorizzato alla redazione dei contratti pubblici ai sensi del _____ senza la presenza di testimoni, con l'accordo delle parti, ai fini dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono comparsi:

- il Dott. _____ in qualità di _____ della Comunità Montana Gelbison Cervati, che agisce in nome e per conto dell'Ente, con sede in Vallo della Lucania a, (SA), Largo Calcinai, (codice fiscale 84001940653), di seguito denominato semplicemente «Amministrazione committente», e

- il signor _____ in qualità di rappresentante legale di _____ con sede in _____ Via _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «Tecnico affidatario», il quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»), con atto di mandato rogato dal notaio _____ rep. ___ in data in solido con i seguenti mandanti:

_____ (codice fiscale _____ P.IVA _____),
_____ (codice fiscale _____ P.IVA _____),

per le generalità dei quali si rinvia all'atto di mandato sopra citato;

Premesso

a) che con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quinta serie speciale, n. ___ in data ___/___/2021, è stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente «Contratto») e che è qui richiamata la documentazione connessa (Disciplinare di gara), presupposta e conseguente (determinazione a contrattare, allegati alla documentazione, dichiarazioni del Tecnico affidatario, risposte ai quesiti formulati durante il procedimento, offerta tecnica ed economica dello stesso

Tecnico affidatario);

b) che con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. ___ del 2021, è stata disposta l'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto ai sensi del Codice dei contratti;

c) che l'aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del _____ % sul prezzo corrispettivo corrispondente al prezzo netto di euro _____ (_____/___);

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale, finalizzati ai lavori di "***Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "Fiumara Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi" - Comune di: Perito-Orria-Gioi-Salento***, finanziato con D.M. Interni del 3 maggio 2021 ad oggetto "***Assegnazione del contributo agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva, anno 2021, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.***

Finanziamento e individuazione delle amministrazioni pubbliche in qualità di soggetti attuatore/stazioni appaltanti, finalizzato alla realizzazione delle progettazioni esecutive degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio del finanziamento", con il quale la Comunità Montana Gelbison Cervati è stata inserita nell'elenco dei soggetti beneficiari/stazioni appaltanti, relativamente al progetto risultando assegnataria del fondo di progettazione, dell'importo complessivo di euro **497.174,29**

L'appalto prevede:

- la redazione del progetto definitivo;
- la redazione del progetto esecutivo;
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

La necessità funzionale del servizio in appalto è quella della definizione e degli interventi di:

sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nel bacino idrografico dei Fiumara Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi" - Comune di: Perito-Orria-Gioi-Salento .

La Comunità Montana Gelbison Cervati, facendo riferimento ad uno specifico programma di previsione e prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, ha sviluppato una strategia per la mappatura del rischio delle aree maggiormente antropizzate al fine di individuare la necessità di eventuali interventi strutturali per la riduzione del rischio potenziale da azioni di instabilità dei versanti variamente determinata, oltre che dall'assetto e dalla natura geomorfologica, dalle azioni antropiche.

La pericolosità di questi processi deriva principalmente dalle ingenti quantità di materiale solido che possono essere mobilitate e giungere sino a valle, e dal breve intervallo di tempo entro il quale solitamente si innescano e si esauriscono le onde di piena.

L'idea progetto è quella di articolare una serie di azioni strutturali e non strutturali che riguardano:

- a) Realizzazione opere idrauliche di difesa spondale e ingegneria naturalistica lungo l'alveo principale;
- b) Realizzazione opere idrauliche di difesa spondale e ingegneria naturalistica lungo le aste torrentizie secondarie;
- c) Interventi di mitigazione e difesa idrogeologica con miglioramento dell'efficienza protettiva della copertura forestale;
- d) *messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc) nel bacino idrografico;*
- e) **implementazione di dati di progetto e loro integrazione con nuovi dati su piattaforma GIS** al fine di poter monitorare gli interventi di progetto e successivamente programmare nuove azioni sul territorio;
- f) **piano di manutenzione delle opere da realizzare.**

Al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza sul territorio di competenza della Comunità Montana Gelbison Cervati.

Per i dettagli si rimanda al progetto preliminare – studio di fattibilità tecnico economico approvato con deliberazione n. 2 del 08/01/2021 per l'importo complessivo di euro € 10.800.000,00 ..

DENOMINAZIONE INTERVENTO	CUP QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	€	CUP PROGETTAZIONE	€
Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "Fiumara Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi" - Comune di: Perito-Orria-Gioi-Salento	E48B21000030003	10.800.000,00	E48B21000030003	€ 870.349,45

La progettazione oggetto della presente procedura.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti non abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del Codice dei contratti, e dagli atti di attuazione di cui al numero 1) della stessa norma, devono conformarsi alle linee - guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti.

Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 20 del Contratto, sono attribuiti i seguenti codici identificativi:

- a) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento: **E48B21000030003**
- b) il Codice identificativo della gara (CIG): **8838137560**

Art. 2 Individuazione delle prestazioni

Le prestazioni da eseguirsi oggetto del presente incarico consistono nell'attività di Progettazione definitiva ed esecutiva e relativo coordinamento della sicurezza.

Le prestazioni che si intendono altresì remunerate integralmente all'interno del corrispettivo sono le seguenti:

- a) il coordinamento per la sicurezza;
- b) di natura paesaggistica di competenza degli architetti;
- c) di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali;
- d) di natura archeologica di competenza degli archeologi;
- e) di natura geologica di competenza dei geologi;
- f) le prestazioni tecniche e operative, anche invasive.

- g) le prestazioni specialistiche per rilievo, elaborazione, implementazione di dati su piattaforma GIS di competenza di esperti qualificati;

Costituisce parte integrante del Contratto anche l'offerta tecnica, presentata dal Tecnico affidatario in sede di procedura di affidamento, che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce obbligo contrattuale specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimento economici da parte dell'Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto.

Art. 3 Descrizione del servizio

Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare, ricadono nelle categorie d'opera di cui al D.M. 17/06/2016:

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE

P.03 – 01 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche. € 7.436.000,00

Nel dettaglio, le prestazioni richieste sono le seguenti:

- a. Redazione del progetto definitivo (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del

D.Lgs 50/2016), sulla scorta del progetto preliminare approvato dalla Comunità Montana Gelbison Cervati:

Per la fase di progettazione definitiva sono richieste le seguenti prestazioni:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, ivi inclusa la valutazione preventiva dell'interesse archeologico, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII.04	Piano particellare d'esproprio
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici
QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
QbII.09	Relazione geotecnica
QbII.10	Relazione idrologica
QbII.11	Relazione idraulica
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbII.11	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale
QbII.26	Relazione geologica
QbII.27	Progetto GIS : Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 D.M. 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)

b. Redazione del progetto esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del

D.Lgs. 50/2016), che verrà predisposto a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

Per la fase di progettazione esecutiva sono richieste le seguenti prestazioni:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento

Per il dettaglio delle singole prestazioni si rimanda alle parcelle professionali allegate al presente capitolato.

Si rappresenta che è a carico dell'affidatario l'acquisizione di tutti i pareri necessari all'esecutività della progettazione ivi incluse le eventuali modifiche/integrazioni richieste o rese necessarie per sopraggiunti interventi normativi.

- a) le prestazioni di progettazione definitiva di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice, comprendono le prestazioni di definizione delle misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) le prestazioni di progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice, comprendono le prestazioni di cui agli articoli 82 e 100 del al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) le prestazioni accessorie comprendono, a titolo indicativo ed esemplificativo, tutte le indagini, i sondaggi, i rilievi in sito, anche di natura invasiva, e ogni altro adempimento necessario (ulteriori a quelli in corso di affidamento) all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed Ente, anche nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale e nell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale, nonché all'acquisizione della verifica e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice;
- d) i giorni utili per la consegna del Progetto Definitivo decorrono dalla firma del Contratto ovvero, se pertinente, dalla data di consegna sotto riserva di legge dei servizi;
- e) i giorni utili per la consegna del Progetto Esecutivo decorrono dall'approvazione del Progetto Definitivo.

Art. 4 Opzioni

In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva:

- a) di ridurre le medesime o, se del caso, di interromperle o sospenderle, o di non procedere all'affidamento, in tutto o in parte, per fatti non imputabili alla stessa Stazione appaltante e, in ogni caso, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti per procedere all'attuazione degli interventi;

b) di ampliare le stesse prestazioni, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), nel limite del 10% (dieci per cento) del contratto iniziale.

Art. 5 Opere generali e opere specialistiche comprese nell'intervento

Le opere da progettare comprese nell'intervento, sono in prevalenza classificabili, ai sensi del DPR 207/2010, art.61 ed Allegato A

Art. 6. Obblighi legali

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal Contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 e dalle altre leggi e regolamenti che disciplinano le singole professioni per le quali è obbligatoria l'iscrizione ad Albi e Ordini, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.

3. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente medesima, anche in ottemperanza ai principi di best practice, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi. 4. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale al Tecnico affidatario, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la responsabilità per il coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile, è affidato, qual e Progettista capo, al seguente professionista (persona fisica): _____ dello studio/società _____.

Art. 7. Stato degli atti disponibili

1. Alla data della stipulazione del Contratto gli atti nella disponibilità dell'Amministrazione committente e che sono posti a base delle prestazioni affidate, sono i seguenti:

1. Progetto preliminare studio di fattibilità;
2. Studio geologico preliminare;

2. All'atto della sottoscrizione del contratto il Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione dell'attività precedentemente svolta, oggetto della documentazione di cui al comma 1.

3. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di cui al comma 1, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo.

4. L'offerta del Tecnico affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto, così come costituiscono obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nella predetta offerta.

5. La documentazione di cui al comma 1 può essere consultata liberamente dal Tecnico affidatario (in formato cartaceo e/o digitale), il quale può altresì farne copia a propria cura e spese.

Art. 8 Disposizioni generali sul servizio

1. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni degli atti disponibili; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di varianti o modifiche.
2. Il Tecnico affidatario deve inoltre:
 - a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini dell'Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della buona tecnica;
 - c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandole con adeguate motivazioni;
 - d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti eventualmente incaricati dall'Amministrazione committente, per lo svolgimento di compiti, prestazioni o adempimenti che interferiscono o possono influenzare le prestazioni del Contratto.

Art. 9 Progettazione

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1. La progettazione definitiva dovrà rispondere a tutti gli obblighi e le prestazioni necessarie ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio. Il tutto con riferimento, a titolo di esempio, indicativo e non esaustivo:
 - a) autorizzazione storico architettonica ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 42 del 2005;
 - b) verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti, ad esclusione dei soli lavori eventualmente necessari o richiesti da quest'ultima;
 - c) autorizzazione paesaggistica o decreto delegato o altro atto previsto dalla normativa ai sensi della Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - d) autorizzazioni di natura idrogeologica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera I), del d.P.R. 380 del 2001; di natura sismica di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001; di natura forestale; come previsto dalla legislazione statale e regionale applicabile;
 - e) autorizzazioni di competenza delle Autorità di bacino, ove richieste;
 - f) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle strade (statali, regionali e provinciali) ove richieste;
 - g) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle reti tecnologiche (fognature, reti elettriche e telefoniche sia sotterranee che aeree ecc.), ove richieste.
 - h) espletamento delle indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, gli studi preliminari sull'impatto ambientale (oltre quelle sismiche e geologiche oggetto di specifico affidamento).

2. La relazione geologica è compresa tra le prestazioni di progettazione e la stessa sarà redatta da specifico tecnico abilitato.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
3. Il progetto deve essere articolato per lotti funzionali tali da consentirne facilmente lo stralcio e l'esecuzione e in particolare la computazione dei lavori deve consentire aggregazioni per tipologia di opere e per localizzazione.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso di cui all'articolo 8, comma 4, se non ancora acquisiti, oppure all'adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite in occasione dell'emissioni dei predetti atti di assenso.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1. Costituiscono parte integrante della progettazione, tutti gli adempimenti derivanti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto, in conformità all'allegato XVI del medesimo decreto.
2. Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, qualora egli stesso non sia in possesso di tale qualifica.
3. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale ai fini degli articoli 98 e 158 del Decreto n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, prestazione infungibile, è affidato al seguente professionista (persona fisica): _____ dello Studio/Società _____;

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INCLUSE NELLA PROGETTAZIONE

1. Prestazioni di natura paesaggistica di competenza degli architetti sono relative all'inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento, alla modellazione, alla compatibilità paesaggistica e alla minimizzazione dell'impatto ambientale dell'intervento.
2. Prestazioni di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali, per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente agrario e forestale, delle colture in atto, del suolo arborato o comunque interessato dalla vegetazione.
3. Prestazioni di natura archeologica di competenza degli archeologi, con relativi accertamenti dell'interesse o del mancato interesse archeologico, con i rapporti con gli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali competenti in materia di archeologia e ai relativi adempimenti imposti da questi ultimi.
4. Prestazioni integrative connesse alla realizzazione del "Progetto GIS" sono di natura multidisciplinare e non richiedono necessariamente titolo di studio dedicati ma la dimostrazione di esperienze maturate in tale ambito e per la stessa tipologia negli ultimi cinque anni.
5. Le prestazioni comprendono altresì, a titolo indicativo ed esemplificativo, tutte le indagini, i sondaggi, i rilievi in sito, anche di natura invasiva e anche con l'ausilio delle necessari e attrezzature, e ogni altro adempimento necessario che si rendessero necessarie a titolo esemplificativo e non esaustivo: le indagini idrogeologiche,

idrologiche, idrauliche, geotecniche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, sismiche, geotecniche, geognostiche e geologiche e riportate negli elaborati nella misura e nelle forme previste dalla normativa vigente e/o comunque richieste dagli Enti deputati al rilascio di autorizzazioni, pareri e/o nulla osta per l'esecuzione dei lavori di progetto ivi compreso gli studi sull'impatto ambientale eventualmente necessari per l'acquisizione del parere favorevole V.I.A.. **(INTESE REMUNERATE NEL PREZZO DI APPALTO):**

- per la redazione di tutte le relazioni specialistiche integranti la progettazione, comprese le relazioni idrogeologica, idraulica, geomorfologica, geotecnica, ecc:
- per l'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, ivi compreso la Valutazione di Incidenza. .

Eventuali ulteriori indagini restano comunque carico dell'affidatario della progettazione ancorché non contemplate della determinazione dei corrispettivi posti a base d'asta ai sensi del D.M. 17/06/2016.

SPECIFICHE SUGLI ASPETTI GEOLOGICI, GEOTECNICI E GEOGNOSTICI

La **Relazione Geologica** finalizzata all'approvazione del progetto dei lavori di *Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "Fiumara Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi" - Comune di: Perito-Orria-Gioi-Salento*

L'attività del Geologo sarà propedeutica alla successiva fase di progettazione esecutiva, finalizzata alla predisposizione degli elaborati di progetto che saranno utilizzati per il successivo appalto delle opere da realizzare.

L'appalto pertanto è inclusivo della redazione della Relazione geologica, indagini propedeutiche ad essa e/o all'esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento ed indicato dal RUP.

Le attività richieste dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate nell'art 26 del D.lgs. 50/016 nonché nelle altre leggi e norme di settore e in particolare nelle Linee guida n.1 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera numero 417 del 15/05/2019.

L'operatore economico affidatario oltre a possedere l'esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli e l'abilitazione prescritta dalla normativa vigente dovrà possedere i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità.

Le attività comprese nell'incarico sono tutte quelle specifiche della professione di Geologo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, necessarie e propedeutiche alla definizione del Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto. Nell'ambito dell'incarico il professionista dovrà determinare il modello geologico e geotecnico del sottosuolo.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle scelte concordate con il Committente. Nello svolgimento dell'incarico il professionista incaricato dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento, seguendone le relative istruzioni.

Il Professionista dovrà redigere la relazione geologica a supporto della progettazione, attraverso l'esecuzione di prove ed analisi, in situ ed in laboratorio, da concordare preventivamente con il RUP.

La Stazione Appaltante fornirà al Professionista incaricato la documentazione di cui è in possesso. Sulla base di detta documentazione e di accertamenti in sito, il geologo dovrà dare avvio alla propria attività, al fine di consentire la conseguenziale attività di progettazione esecutiva interfacciandosi con l'Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga utile.

E' onere del Professionista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la predisposizione della relazione geologica.

Nel caso in cui si rendesse necessario eseguire, durante l'esecuzione del servizio, altre indagini geologiche o di laboratorio, o nel caso in cui i risultati ottenuti non fornissero tutti i parametri utili alla redazione della relazione geologica, oppure nel caso in cui la caratterizzazione del sito risultasse carente, il geologo dovrà concordare con il RUP l'esecuzione di nuove ed approfondite indagini.

La redazione della relazione geologica dovrà necessariamente prevedere i seguenti aspetti, di seguito elencati in maniera indicativa e non esaustiva:

- Inquadramento geologico e geomorfologico dell'area in oggetto;
- Caratterizzazione idrogeologica del sito;
- Esposizione e commento dei risultati ottenuti dalle prove effettuate;
- Modellazione geologica e stratigrafica del sottosuolo, determinata in base ai risultati dell'indagine geognostica in sito;
- Determinazione del modello geotecnico del terreno;
- Analisi dello stato attuale del sito;
- Analisi dei vincoli idrogeologici e paesaggistici dell'area, e l'eventuale individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici;
- Redazione dell'elaborato grafico "Carta e sezioni geologiche";

Redazione dell'elaborato grafico "Sezioni e profili geotecnici".

Gli elaborati di cui sopra dovranno essere consegnati in formato digitale e cartaceo e dovranno essere corredati da firma e timbro del professionista incaricato.

Dovranno considerarsi comprese nell'offerta tutte le spese relative a marche da bollo, diritti di segreteria, etc.. necessarie per ottenere eventuali autorizzazioni presso gli enti competenti e per presentare la necessaria documentazione, senza che il tecnico abbia null'altro da pretendere dalla Stazione Appaltante oltre l'offerta presentata.

In Particolare oltre agli elaborati necessari per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni il professionista dovrà consegnare:

- eventuali disegni e/o schemi planimetrici/modelli/sezioni: due copie su carta, firmate e timbrate dal Professionista e una copia su supporto informatico (con ciascun elaborato editabile);
- relazioni due copie su carta, adeguatamente fascicolate, firmate e timbrate dal Professionista, una copia su adeguato supporto informatico (con ciascun elaborato editabile).

Art. 10 Gruppo di Lavoro ai fini dell'ammissione

Lo staff tecnico richiesto ai fini dell'ammissione alla procedura e per l'esecuzione dei servizi in oggetto è così costituito:

- 1) **almeno un ingegnere per gli aspetti tecnici, idraulici, geotecnici, strutturali e simili;**
- 2) **un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n° 81 del 2008;**
- 3) **un professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;**
- 4) **un architetto per gli aspetti ambientali e paesaggistici, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;**
- 5) **un dottore agronomo o dottore forestale per gli aspetti dell'ecosistema vegetazionale, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;**
- 6) **un archeologo, per la verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti;**
- 7) **un geologo, per gli aspetti geologici;**

8) Un Esperto di programmazione, pianificazione, rilievi , verifica e validazione dei dati, elaborazione ed implementazione dei dati GIS del territorio.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016 che dovrà, pertanto, sottoscrivere la progettazione.

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale relativamente al gruppo di lavoro:

1. Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.

2. Nulla osta che nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità già indicate, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti l'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:

--- con rapporto organico con l'offerente ai sensi del successivo 7.4;

--- mandanti in raggruppamento temporaneo, con l'applicazione della disciplina di cui al punto 7.7; --- cooptati dall'offerente.

Art. 11 Requisiti del gruppo di Lavoro

Per ciascun professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

a) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

[I titoli di studio/professionali] Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali e precisamente:

1. *[Per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva]* iscrizione agli Ordini professionali di pertinenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione ed in particolare:

- iscrizione all'Ordine degli Ingegneri,
- iscrizione all'Ordine degli Agronomi e Forestali

2. *[Per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza]*

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva

b) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

3. [Professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche/

Anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti l'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi.

4. *[Architetto - aspetti ambientali e paesaggistici]*

Iscrizione all'albo degli architetti ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente.

5. *[dottore agronomo o dottore forestale - aspetti dell'ecosistema vegetazionale, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente]* Iscrizione all'albo dei dottori agronomi o dottori forestali ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente.

6. *[archeologo - verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti]* Iscrizione nell'elenco degli Archeologi istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, oppure anche in assenza della predetta iscrizione, possesso diploma di laurea triennale in discipline del Settore Concorsuale «10/A1-Archeologia» o laurea magistrale in materie della classe «LM-2 Archeologia» (secondo il d.m. n. 270 del 2004, corrispondente alla classe «2/S Archeologia» del d.m.n. 509 del 1999).

7. *[dottore geologo - aspetti geologici,* Iscrizione all'albo dei dottori geologi ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente.

8. Gruppo multidisciplinare con esperienze qualificate ai vari livelli di integrazione del sistema GIS (*Pianificazione dello studio di indagine e creazione delle banche dati in ambito GIS, rilievi di campo, verifica e validazione dei dati, implementazione ed elaborazione dati, programmazione, ecc*) con relative attestazioni da organismi certificati ovvero da aziende specialistiche es. ESRI, ecc, documentati da esperienze lavorative;

Art. 12 Forme di partecipazione

Per tutte le figure da 1) a 7) occorrerà indicare:

c) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- rapporto organico: l'immedesimazione o il rapporto giuridico tra l'offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell'associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell'operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all'articolo 2049 del codice civile (dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua);
- dipendente/consulente/collaboratore: i professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l'operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i

progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

- Per i requisiti di cui al precedente punto 8 occorrerà indicare i nominativi con allegati i rispettivi curriculum dei soggetti coinvolti nonché rapporto organico con il concorrente, ruolo e competenze;

Requisiti di capacità economica e finanziaria

g) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo complessivo pari a 497.174,29 euro [indicare un importo non superiore al doppio dell'importo a base di gara].

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice si richiede detto requisito in considerazione della specificità dell'intervento in questione, al fine di reperire interlocutori tali da garantire, anche sul piano economico, una specifica affidabilità

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante [la stazione appaltante indica i mezzi di prova]:

- **per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;**
- **per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;**
- **per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;**

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

[o in alternativa al fatturato di cui alla lett. g)]

h) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 [la stazione appaltante indica un importo di massimale non superiore al 10 % del costo di costruzione dell'opera da progettare].

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

i) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 1 volta [la stazione appaltante indica un valore compreso

tra 1 e 2 volte] l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Incarico di: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 21,34 %
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE: P.03 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.		0,85	7.436.000,00 €	QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.17, QbII.19, QbII.23, QbII.25, RdL, QbII.24,	€ 236.963,25	€ 49.708,97
Somma					€ 236.963,25	€ 49.708,97
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 286.672,21	

Incarico di: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 21,34 %
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE: P.03 Opere di riqualificazione e		0,85	7.436.000,00 €	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07, RdL,	€ 114.910,30	€ 24.105,31

risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.						
Somma					114.910,30	€ 24.105,31
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 139.015,61	

Incarico di: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 21,34 %
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE: P.03 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.		0,85	7.436.000,00 €	QbII.13,	€ 28.252,54	€ 5.926,68

Somma	€ 28.252,54	€ 5.926,68
Totale comprensivo di spese e oneri	€ 34.179,22	
Prestazioni e/o Servizi Integrativi	Valore	
REALIZZAZIONE PROGETTO GIS		
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 D.M. 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2	€ 37.307,25	
TOTALE	€ 37.307,25	

N.B.: la stazione appaltante nell'importo dell'appalto considera, ove previste, anche le prestazioni riconducibili all'art. 6 del d.m. 17.6.2016, determinandone il corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 *gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.*

Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", "Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste" ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il professionista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI E SERVIZI INTEGRATIVI "PROGETTO GIS".

Le prestazioni richieste sono finalizzate a monitorare gli interventi di progetto e successivamente programmare nuove azioni sul territorio, si rende necessario ed utile costituire una banca dati GIS riguardanti diverse informazioni territoriali quali: altimetria, esposizione, pendenza, idrografia, idrologia, geologia, geomorfologia, natura e uso del suolo, vegetazione, aree protette, fauna e flora e relativi dati sul rischio di estinzione, viabilità nelle sue varie articolazioni (principale, provinciale, comunale, forestale, ecc).

L'ambito di interesse del progetto GIS si estende all'intero bacino idrografico in cui si prevede il rilievo di dettaglio dei vari parametri e di cui innanzi si è solo accennato. Con le operazioni a terra si provvede al rilievo diretto strumentale di dati georeferenziati (altimetria, idrografia, fotografico, vegetazione, sorgenti, viabilità classificata, vegetazione, aspetti paesaggistici- ambientali quali frane, situazioni di rischio frane e smottamenti, dissesti in atto, flora e vegetazione, ecc) nonché al rilievo di riscontro a terra relativamente alla classificazione dell'uso del suolo effettuata in prima approssimazione attraverso le elaborazioni di altri dati (immagini satellitari, banche dati di rilievo nazionale e a grande scala, ecc) . Ne deriva, pertanto, una banca dati reale e di dettaglio che sarà utilizzata in fase di elaborazione ed in modo integrato con i dati già esistenti dalle banche date regionali e nazionali.

In sintesi il progetto dovrà prevedere:

1. la realizzazione della banca dati, in conformità allo standard nazionale RNDT ed europeo INSPIRE, sia esistenti e reperibili open source e/o in concessione (Regione, province, comuni derivanti dalle rispettive pianificazioni: Piani antincendio, Piani Paesistici, PRG, PUC, Piani di Gestione aree protette, SIC/ZPS, ecc), ovvero acquistabili nonché dei dati direttamente da acquisire in campo con apposita struttura sulla base di uno specifico progetto GIS in modo da

fornire una base dati dettagliata del territorio andando a "popolare" le banche dati di parametri esistenti e crearne di nuove per gli ulteriori parametri del territorio in esame;

2. La realizzazione dell'infrastruttura informatica, completa di strutture hardware e software dedicati che consenta il monitoraggio sia degli interventi di progetto sin dalla fase di avvio dei lavori, che in generale ai fini di una corretta pianificazione degli interventi futuri per la previsione e prevenzione del rischio idrogeologico, incendi, ecc. Il monitoraggio comprende l'acquisizione, elaborazione, stampa e l'elaborazione.
3. Creazione di un SIT (sistema informativo territoriale) che consentirà di gestire e archiviare i flussi di dati provenienti dalle attività di rilievo e monitoraggio. Il SIT dovrà essere consultabile e fornire un supporto tecnico sia attraverso la creazione di mappe tematiche cartacee che visualizzabili ed interrogabili su strumenti mobili. La fase centrale del processo di creazione del SIT è la realizzazione del GEODATABASE costruito con logiche GIS, in modo da supportare le operazioni di monitoraggio, elaborare i dati, fornire delle analisi di feedback delle attività svolte, archiviare e gestire i dati dei rilievi in situ, pubblicare i dati secondo protocolli di condivisione standard.

Per la realizzazione del predetto "Progetto GIS" relativamente alla sola costituzione della banca dati comprendente la fase di rilievo in campo, elaborazione e verifica del dato agli standard, implementazione e classificazione, generazione di mappe dei dati, elaborazione nonché correzione e riclassificazione dei dati esistenti dell'uso del suolo sulla scorta dei dati di controllo a terra, la formazione del personale e quant'altro necessario per la gestione della banca dati compreso software, hardware necessario per l'uso dei dati stessi. Il costo comprende, altresì, l'acquisizione di dati disponibili ma non open source (es. immagini satellitari multispettrali ad elevata definizione, immagini lidar, ecc).

Tenuto conto che l'ampiezza dell'intero bacino si estende su una superficie di circa **4.543** ettari mentre la lunghezza della rete fluviale e delle infrastrutture può essere così schematizzata:

ASTA PRINCIPALE	16.428 ml
ASTE SECONDARIE	35.350 ml
VIABILITA' PRIMARIA	51.977 ml
VIABILITA' SECONDARIA	31.220 ml

Ai fini della determinazione dei corrispettivi di progettazione le predette attività rientrano nell'ambito delle "Prestazioni e servizi integrativi di cui all'art. 6 D.M. 17/06/2016 co. 1 ovvero a vacazione di cui al co. 2"

La stima dei costi di "Progettazione GIS" sono valutati a stima per punto di rilievo ex novo ed a corpo per quanto attiene la strumentazione (hardware e software) nonché l'elaborazione, implementazione e cartografia digitale georeferenziata dei dati con integrazione alle mappe digitali esistenti.

Si stimano 500 punti di rilievo/controllo e caratterizzazione a terra con n. 2 operatori con cui si provvede anche alla registrazione ed ad una prima classificazione degli stessi in formato shp nonché alla documentazione fotografica georeferenziata ed alla redazione di una scheda tecnica descrittiva, implementazione ed elaborazione dei dati, esportazione e produzione cartografica, ecc nonché delle attrezzature e software che restano nella disponibilità dell'Ente per la successiva gestione del "Progetto GIS". Il costo computato riportato nella tabella 2 del precedente punto i) è una stima rispetto a dette prestazioni integrative minime e dei servizi accessori descritti nel progetto preliminare e nel disciplinare.

Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera i), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito. Si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.

L'operatore economico che apporta il requisito deve allegare una distinta che specifichi, per ciascun lavoro per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'offerente, con le seguenti precisazioni:

a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:

- in ogni caso sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto al punto precedente, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico negli ambiti di conoide antropizzati mediante sistemazione dei fenomeni franosi nelle aree di versante con opere di sistemazione idraulico forestali, eliminazione delle criticità idrauliche;
- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria con la destinazione specifica e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti;
- il servizio o i servizi svolti. Tra questi i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;
- l'operatore economico che ha svolto il servizio;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento (ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando);
- l'importo dei lavori;
- l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi è:
 - **quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;**
 - **quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;**
 - **quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;**
 - **quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;**
- il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro, purché indivisibile e imputabile all'offerente se singolo o ad un solo operatore economico in caso di offerente raggruppato;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;
- i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione dei certificati di corretta esecuzione dei servizi tecnici resi, relativamente alle opere cui si riferiscono, copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso. Trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 14 novembre 2018, ha deliberato di pubblicare il seguente chiarimento:

«Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima».

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;**
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.**

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. b)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

[I titoli di studio/professionali] Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto **dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali** e precisamente: [Per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva] iscrizione agli Ordini professionali di pertinenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione, in coerenza con quanto previsto al punto 7.1 ed in particolare:

- iscrizione all'Ordine degli Ingegneri;**
- iscrizione all'Ordine degli Agronomi e Forestali**

[Per l'affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza] Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

[Professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche]

Il requisito relativo al possesso del diploma o laurea in altre materie, attinenti l'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi, è posseduto dal professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

[Architetto] Il requisito relativo all'iscrizione all'albo degli architetti è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati degli aspetti ambientali e paesaggistici, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente.

[dottore agronomo o dottore forestale] Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei dottori agronomi o dottori forestali è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati per gli aspetti dell'ecosistema vegetazionale, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente.

[archeologo] Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco degli Archeologi istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, oppure anche in assenza della predetta iscrizione, possesso diploma di laurea triennale in discipline del Settore Concorsuale «10/AlArcheologia» o laurea magistrale in materie della classe «LM-2 Archeologia» (secondo il d.m. n. 270 del 2004, corrispondente alla classe «2/S Archeologia» del d.m.n. 509 del 1999) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati per la verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti.

Gruppo multidisciplinare con esperienze qualificate ai vari livelli di integrazione del sistema GIS (*Pianificazione dello studio di indagine e creazione delle banche dati in ambito GIS, rilievi di campo, verifica e validazione dei dati, implementazione ed elaborazione dati, programmazione, ecc*) con relative attestazioni da organismi certificati ovvero da aziende specialistiche es. ESRI, ecc, documentati da esperienze lavorative;

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

[Requisito di fatturato globale] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.5 lett. g)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

[o in alternativa]

[Il requisito relativo alla copertura assicurativa] Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al **punto 7.5 lett. h)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) **somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;**
- b) **unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.**

Agli operatori economici mandanti non è richiesto il possesso di un requisito minimo.

[Elenco di servizi di ingegneria e architettura] Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.6 lett. i)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, in misura maggioritaria, dalla mandataria.

(**Non pertinente**) Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.6 lett. i)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

PRECISAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI:

In considerazione della peculiarità dell'oggetto della procedura di affidamento, quindi, per consentire la necessaria flessibilità derivante da questa tipologia dei servizi, non è prevista la distinzione tra prestazione principale e secondaria lasciando ai RTP la possibilità di ripartirsi la prestazione fra gli stessi, valutando il possesso dei requisiti in modo globale e richiedendo comunque alla capogruppo di coprire i requisiti in misura maggioritaria.

Il RTP, pertanto, non può che essere di tipo orizzontale dove tutti i componenti assumono (a differenza del raggruppamento di tipo verticale) la responsabilità solidale nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che, considerato il regime di solidarietà imposto dall'art. 48, comma 5 del Codice, in caso di raggruppamento orizzontale discende che tutte le imprese (in questo caso i professionisti) componenti il raggruppamento debbano essere necessariamente dotate dei requisiti professionali pertinenti con le prestazioni oggetto di appalto e richiesti dalla lex specialis per poter svolgere le attività oggetto dell'appalto.

Si precisa, dunque, sulla base dei principi del favor participationis e della libertà giuridica di impresa, che non è richiesta la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione (in quanto i requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria sono previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti).

Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. b)** devono essere posseduti:

- **per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.**
- **per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.**

[I titoli di studio/professionali] Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali e precisamente:

[Requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.5 e 7.6] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 13 Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione

1. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.

2. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

a) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;

- b) la collaborazione con i professionisti incaricati degli studi specialistici quali geologo, agronomo per la valutazione di incidenza, etc.;
- c) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
- d) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati; 3) l'espressione di pareri non vincolanti:
- alle eventuali proposte di modifiche e varianti progettuali che dovessero intervenire nella fase esecutiva;
 - in relazione ad eventuali riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione;
3. Le prestazioni di cui precedente comma possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto e, a tale scopo, è disposta l'assicurazione di responsabilità civile professionale.
4. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:
- a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
- b) resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato in proporzione all'entità delle modifiche.
5. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior apporto tra qualità e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

Art. 14 Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezzario indicato dal RUP (Prezzario Regione Campania) e procedere alle opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezzario. Deve altresì individuare il Contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.
2. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008, revisionato con decreto ministeriale 10 aprile 2010, con riferimento ai seguenti decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
- a) paragrafo 2.5 (Specifiche tecniche del cantiere) dell'allegato del decreto 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nei limiti della sua compatibilità;
- b) decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) in materia di aspetti sociali;
3. L'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al comma 2, deve intendersi limitatamente a quanto compatibile con l'oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall'offerta tecnica del Tecnico affidatario. I criteri ambientali minimi di cui al comma 2 possono essere omissi, qualora non compatibili con l'oggetto della progettazione, previa assenso del RUP.

Art. 15 Proprietà legale degli atti progettuali

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.
2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti.
3. In Capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.
4. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della stazione appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

Art. 16 Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali

1. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in un numero di copie sufficienti alla trasmissione agli uffici competenti per il rilascio di pareri/autorizzazioni ed almeno 4 (quattro) copie, debitamente sottoscritte, della progettazione esecutiva. Ulteriori copie richieste dovranno essere consegnate tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.
2. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.
3. Il DB (Data Base Gis) deve essere fornito unitamente ai software e hardware necessari per la verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.. Il progetto GIS comprende i file di produzione cartografica degli elaborati progettuali sia in formato stampa (pdf) che in formato editabile.

Art. 17 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	punteggio
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione come riportata nel Disciplinare di gara.

Art. 18 Determinazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo posto a base di gara è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi (come previsto dal DM 17/06/2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ed ammonta complessivamente:

2. Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	71300000-1 <i>Servizi di Ingegneria</i>	€ 286.672,21
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	71300000-1 <i>Servizi di Ingegneria</i>	€ 139.015,61
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)	71300000-1 <i>Servizi di Ingegneria</i>	€ 34.179,22
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 D.M. 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2	71300000-1 <i>Servizi di Ingegneria</i>	€ 37.307,25
Importo totale a base di gara		€ 497.174,29

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (€286.672,21+€ 34.179,22+€€ 37.307,25)	€ 358.158,68
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 139.015,61
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	€ 497.174,29

Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.

3. Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi. Il Tecnico affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi:

a) sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile;

b) rispettano i principi dell'equo compenso di cui al combinato disposto dell'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012 e dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017.

3. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche che si verificano: a) in sede di approvazione della progettazione;

b) in sede di acquisizione dei pareri/autorizzazioni;

b) in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

5. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, estranee al presente Contratto ma opportune per il raggiungimento delle finalità dello stesso, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi determinati, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

6. I coefficienti, i parametri e le indicazioni di cui alla Tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, ancorché utilizzati per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara sui quali il Tecnico affidatario ha offerto il ribasso con la conseguente quantificazione del corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, non limitano le prestazioni contrattuali a quelle elencate dalla predetta tavola. Pertanto le prestazioni contrattuali sono da considerare integrali e integrate da tutte le prestazioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, anche nel caso nella determinazione del corrispettivo siano stati omissi o pretermessi alcuni parametri in corrispondenza di determinate categorie di lavori o di determinate singole prestazioni.

Art. 19 Eventuale adeguamento dei corrispettivi

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati frazionando l'importo in proporzione ai parametri e ai coefficienti previsti dalla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe e alla loro attribuzione alle categorie di lavori di cui all'articolo 4, comma 2.

2. In caso di affidamento di prestazioni eccedenti il presente contratto, fino al limite previsto dall'ordinamento, sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione dell'Amministrazione committente e ordine di servizio del RUP, il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi in proporzione ai parametri e alle categorie coinvolte di cui al comma 1.

3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi :

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico affidatario;

b) le variazioni siano causate da eventi oggettivamente imprevedibili e imprevedibili a condizione che, calcolate secondo le modalità di cui al comma 1, comportino un incremento dell'importo dei corrispettivi contrattuali non superiore al 10% (dieci per cento); tale misura si intende come franchigia e cumulativa in caso di più di una variazione.

4. In tutti i casi nei quali non sia possibile provvedere all'adeguamento del corrispettivo con le modalità di cui al comma 3, l'adeguamento avviene sulla base dell'articolo 6, comma 2, del Decreto tariffe, con l'applicazione del ribasso contrattuale (Decreto ministeriale 17 giugno 2016).

Art. 20 Modalità di erogazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 18, al netto della percentuale di ribasso offerta dall'affidatario, sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

- accredito delle risorse da parte dei competenti uffici regionali ovvero disponibilità dell'Ente (totale/parziale);
- Progettazione definitiva:
 - o 20% a titolo di anticipazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto; o 40% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo o 20% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
 - o 20% entro 30 giorni dall'approvazione degli atti da parte del competente ufficio Regionale.

2. I termini di cui al comma 1 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti previsti.

3. Le fatture potranno essere emesse solamente dopo che la Stazione Appaltante avrà comunicato al progettista l'esito positivo della procedura di approvazione di ciascuna delle diverse fasi progettuali.

4. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n.

136.

5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata:

- a) al permanere dell'efficacia temporale delle condizioni assicurative;
- b) all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008; c) all'accertamento della regolarità contributiva;
- d) alla presentazione della seguente documentazione:

--- nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto;

--- fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG;

--- indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato, oppure altro conto dedicato in caso di variazione.

6. Il Tecnico affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

7. In caso il Tecnico affidatario sia costituito in forma di Raggruppamento temporaneo o altre forme analoghe, l'erogazione dei corrispettivi può avvenire pro -quota direttamente a favore degli operatori economici che compongono il raggruppamento a condizione che:

- a) l'erogazione sia autorizzata in forma scritta dall'operatore economico mandatario;
- b) la possibilità sia prevista e disciplinata nell'atto di mandato di cui all'articolo 48, comma 13, del Codice dei contratti, con l'indicazione delle quote massime attribuibili e in ogni caso in misura non superiore alle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito del raggruppamento.

8. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Art. 21 Durata dell'incarico e termini

1. I tempi previsti per l'esecuzione del servizio sono i seguenti:

- a. **Progettazione definitiva: entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio (*non sono computati le tempistiche necessarie per l'acquisizione di pareri o nulla osta dai competenti Enti*).
 - b. **Progettazione esecutiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di verifica con esito positivo della fase precedente attestata tramite apposito verbale firmato dal RUP (non sono computati le tempistiche necessarie per l'acquisizione di pareri o nulla osta dai competenti Enti).
2. È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso, la stazione appaltante dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa, che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto, in relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico.
 3. I termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni complementari e accessorie connesse alla predetta progettazione previste dal contratto.
 4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico affidatario che deve provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare a tali condizioni.
 5. I termini non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario all'Amministrazione committente o altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:
 - a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico affidatario;
 - b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice segnalazione ai sensi dell'ordinamento;
 - c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini è ridotto di conseguenza.

Art. 22 Altre condizioni disciplinanti i termini

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal Contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il Contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere

eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivi sono a carico del Tecnico affidatario.

3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

Art. 23 Penali

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno oltre i termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni.

2. Le penali per qualunque ritardo si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi alla fase in corso e alle fasi progettuali successive. Se durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine finale, la penale è ridotta della metà.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del Contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal RUP in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento. Sono comprese, tra le violazioni e gli inadempimenti sanzionabili: a) l'omessa riservatezza di cui al pertinente articolo;

b) le omesse o tardive segnalazioni di situazioni di incompatibilità di cui al pertinente articolo;

c) l'inottemperanza a prescrizioni impartite dalle Autorità competenti alla vigilanza e dalle Autorità competenti al rilascio degli atti di assenso comunque denominati;

d) l'omissione o la riduzione arbitraria delle prestazioni, produzioni, impegni e ogni altro contenuto nell'offerta tecnica del Tecnico affidatario, fermo restando l'obbligo di rimediare tempestivamente al fatto che ha causato l'applicazione della penale.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del Contratto in danno al Tecnico affidatario.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico affidatario nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

6. L'inadempimento verrà contestato per iscritto, avverso il quale l'Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.

Art. 24 Avvio dell'esecuzione del contratto e controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Affidatario del servizio non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. La progettazione definitiva dovrà essere sottoposta ad approvazione del Responsabile del Procedimento previa verifica della conformità del progetto definitivo al progetto preliminare ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016. In seguito, il Responsabile Unico del Procedimento, con l'emissione di apposita comunicazione, dispone che l'affidatario dia immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.

3. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla stazione appaltante entro il termine perentorio di 30

(trenta) (al netto della scontistica temporale offerta) giorni dall'approvazione del provvedimento di cui sopra, come ridotto con l'offerta tempo presentata in gara.

4. La Stazione Appaltante, una volta verificato e validato il progetto esecutivo, lo approva, dandone comunicazione all'affidatario.

5. La stazione appaltante si riserva di verificare periodicamente l'avanzamento della progettazione, al fine di:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista.

6. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione del progetto, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Affidatario senza alcun aumento di spesa.

7. Nel caso l'Affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Affidatario del servizio è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, a pena di decadenza.

8. La stazione appaltante si riserva, come precisato, il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

9. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

10. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 25 Riservatezza e coordinamento

1. Il Tecnico affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Tecnico affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica agli uffici e agli organi esecutivi e di governo dell'Amministrazione committente, nonché alle Autorità pubbliche competenti coinvolte nell'emissione degli atti di assenso.

4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle Autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione siano trattati dall'Amministrazione committente ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation o GDPR); egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo.

Art. 26 Astensione, incompatibilità, norme comportamentali

1. Il Tecnico affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche.

2. Al Tecnico affidatario, quale affidatario di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano gli obblighi e i doveri comportamentali e di condotta:

a) informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti contrattualizzati con l'Amministrazione committente con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'incarico;

a) astensione dal prendere decisioni o partecipare all'adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);

b) rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall'Amministrazione committente in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2010;

c) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

2. Il Tecnico affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio Territoriale del Governo e all'Autorità giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

3. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti del Tecnico affidatario, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per uno o più d'uno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322-bis, 346-bis, 353, 353- bis, 354 e 356 del codice penale.

4. Gli obblighi e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario o con rappresentanza legale o titolare della Direzione tecnica.

Art. 27 Risoluzione del Contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

3. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.

4. Il Contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico affidatario in caso di:

a) violazioni gravi e reiterate di clausole del presente Contratto;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei professionisti del Tecnico affidatari o titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;

- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) superamento del limite massimo delle penali di cui all'articolo 23;
 - e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
 - f) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
5. In caso di Tecnico affidatario strutturato in forma associata o societaria, le condizioni per la risoluzione ai sensi del comma 4, lettere b) e c), è disposta quando la struttura del Tecnico affidatario non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante legale o un direttore tecnico.
6. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravviene:
- a) sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
 - b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti.

Art. 28 Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto

1. L'Amministrazione committente può recedere unilateralmente dal Contratto oppure revocarlo, con provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile. In tal caso l'Amministrazione committente provvede all'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l'eventuale applicazione delle penali se maturate e l'addebito di eventuali danni risarcibili; nulla è dovuto a titolo di lucro cessante o mancato guadagno.
2. La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.
3. L'Amministrazione committente può altresì sospendere o interrompere l'esecuzione del Contratto per motivi di pubblico interesse o di opportunità amministrativa, tecnica o economica, con provvedimento motivato. Qualora la sospensione o l'interruzione, ovvero la somma della durata delle sospensioni o interruzioni se più di una, sia superiore a 180 (centottanta giorni), una delle parti può chiedere e ottenere il recesso dal Contratto. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal comma 1, primo periodo.
4. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui al comma 2 sono posti in atto con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso quanto al recesso di cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle interruzioni e sospensioni di cui al comma 2.
5. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera intellettuale di cui agli articoli 2235 e 2237 del codice civile.

Art. 29 Definizione delle controversie

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal Contratto, il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico affidatario e all'Amministrazione committente. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.
2. Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro territorialmente competente in funzione del circondario giudiziario all'interno del quale ha sede l'Amministrazione committente. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal provvedimento giurisdizionale.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

Art. 30 Conferimenti verbali

1. Il Tecnico affidatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico affidatario è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 15 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al comma 4, gli incontri con il RUP e gli altri organi dell'Amministrazione committente, su richiesta, necessari al coordinamento e all'avanzamento delle prestazioni.
4. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 3, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque Autorità pubblica, per l'illustrazione del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, senza ulteriori oneri intendendosi remunerati nell'importo contrattuale.
5. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il RUP e il Tecnico affidatario è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dalle parti.

Art. 31 Assicurazioni del progettista

1. Il Tecnico affidatario è dotato di assicurazione di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____ autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea (iscritta al pertinente albo tenuto da IVASS al n. _____), con polizza n. _____ in data _____ con validità fino al _____ con un massimale di euro _____.

L'assicurazione è obbligatoria ai sensi del combinato disposto:

- a) dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti;
- b) dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, come modificata da ultimo dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 124 del 2017;
- e) dell'articolo 10, comma 4, lettera e-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012;
- d) dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012;
- e) dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 102 del 2017.

2. Qualora la polizza assicurativa di cui al comma 1 riguardi i rischi professionali in generale, ha presentato altresì un'integrazione a tale polizza, anche mediante un addendum, con la quale la compagnia di assicurazioni attesta che vi è uno specifico riferimento alle prestazioni previste dal Contratto. L'integrazione alla polizza o l'addendum alla stessa deve:
- a) prevedere la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, affidate con il Contratto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese maggiori costi; compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara, nel qual caso l'Amministrazione committente può richiedere al Tecnico affidatario di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri;
 - b) prevedere la copertura di cui alla lettera a), anche con riferimento a tutti i componenti del gruppo di progettazione che fanno riferimento in qualunque modo con il Tecnico affidatario, compresi i suoi dipendenti e consulenti;
 - c) avere efficacia dalla data di stipula del Contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori progettati, con il limite di 24 (ventiquattro) mesi, con la previsione espressa di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;
 - d) prevedere una garanzia per un massimale, specifico per le prestazioni oggetto del Contratto, non inferiore a euro _____, riservato alle prestazioni previste dal presente contratto.
3. La polizza di cui al comma 1, integrata come al comma 2, sono acquisite alla stipula del Contratto al protocollo n. _____ in data _____ e allegate agli atti.
4. La decadenza o l'inefficacia sopravvenuta in corso di Contratto dell'assicurazione di cui ai commi 1 e 2 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.
5. Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente.

Art. 32 Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario ha depositato una fideiussione bancaria rilasciata dalla Banca _____ (oppure) una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____ autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni nel territorio dell'Unione europea (iscritta al pertinente albo tenuto da IVASS al n. _____), polizza n. _____ in data _____, con validità fino al _____, per un importo di euro _____ pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
2. L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
4. La garanzia fideiussoria, di cui sopra, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario del servizio, del documento di pagamento, presentato dall'affidatario, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Affidatario del servizio derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dell'incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui sopra, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'affidatario dell'incarico professionale mediante PEC.
7. La garanzia di cui al comma 1 è stata acquisita alla stipula del Contratto al protocollo n. _____ in data _____ e allegata agli atti.
8. La decadenza o l'inefficacia sopravvenuta in corso di Contratto della garanzia definitiva di cui al comma 1 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.
(oppure)
9. Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti, l'Amministrazione aggiudicatrice ha accertato, in capo al Tecnico affidatario, una comprovata solidità ed ha altresì accertato che la particolare natura delle prestazioni, aventi natura prevalentemente professionale con impegno di tipo personale del gruppo di progettazione, si possa concedere l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.
10. La condizione di cui al comma 9, comporta l'automatica riduzione di tutti i corrispettivi contrattuali, previsti per le prestazioni affidate o da affidare in relazione al presente contratto, nella misura dello 10/o (uno per cento), da applicarsi in occasione di ogni pagamento.

Art. 33 Rinvio all'Offerta tecnica

1. Fermo restando che l'offerta tecnica del Tecnico affidatario, presentata in sede di gara e che ha consentito l'aggiudicazione, costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali e fermi restando gli specifici richiami alla stessa all'interno del presente Contratto, nel presente articolo sono descritte, sinteticamente e a titolo di esempio, non esaustivo, le principali condizioni oggetto della predetta offerta tecnica:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

Art. 34 Adempimenti legali

1. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del Contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- b) non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 27.

2. Ai fini degli articoli 67, 84, comma 4, e 83 e 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, è acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo, al prot. ___ del ____ (oppure, se il contratto è di importo inferiore a 150.000 euro) Ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la dichiarazione sostitutiva con la quale il tecnico incaricato attesta che per sé e i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, è acquisita al prot. ___ del ____.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, è stata acquisita la prova della regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza, allegate agli atti di affidamento, come segue:

- a) note di INARCASSA prot. _____ del _____;
 - b) note di Cassa nazionale Geometri prot. _____ del _____;
 - c) note di _____ prot. _____ del _____;
- (se del caso)

4. È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), prot. _____ in data _____ attestante la regolarità contributiva del Tecnico affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3. (oppure)
4. Se il Tecnico affidatario non ha dipendenti di alcun genere ed è costituito integralmente da professionisti iscritti alle Casse professionali autonome di cui al comma 3, non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, per cui non è tenuto all'iscrizione INPS e INAIL deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale attesta di essere esonerato dall'obbligo di verifica mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 35 Sicurezza

1. L'Affidatario del servizio s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Art. 36 Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto per tutte le prestazioni per le quali è necessaria l'abilitazione professionale prevista dalla documentazione di gara, con l'eccezione di quanto segue:
 - a) è possibile il subappalto delle prestazioni accessorie e strumentali (**es. realizzazione "Progetto GIS"**), che professionale, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, mera trasposizione grafica degli elaborati, nei limiti del 40% (trenta per cento) del totale delle prestazioni affidate e in ogni caso nei limiti di quanto dichiarato dal Tecnico affidatario in fase di partecipazione alla procedura di affidamento;
 - b) non è considerato subappalto l'affidamento di prestazioni di cui al comma 1 a semplici lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti.
3. La stazione appaltante procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, nei casi previsti dall'art. 10 comma 13 del Codice.
4. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti ad autorizzazione alle condizioni e termini di cui all'articolo 105, commi 4, lettera c), 8, 12, 18 e 19 del Codice dei contratti, in quanto compatibili. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera b), sono comunicati tempestivamente all'Amministrazione committente.
5. Tutte le prestazioni, da chiunque svolte, sono effettuate sotto la responsabilità del Progettista capo di cui all'articolo 5, comma 5.
6. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico affidatario e gli eventuali terzi subaffidatari di cui al comma 2 o tra i soggetti componenti il Tecnico affidatario di cui al comma 4.

Art. 37 Sostituzioni soggettive

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, non sono ammesse modifiche ad una o più d'una delle persone fisiche titolari delle professionalità relative alle prestazioni infungibili, salvo l'affidamento a professionisti già appartenenti con immedesimazione organica allo stesso Tecnico affidatario, previa assenso, anche tacito dell'Amministrazione committente.
2. In caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che causano o possono causare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 25, comma 4, oppure nel caso di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), oppure all'articolo 110 del Codice dei contratti, la sostituzione di una delle persone fisiche titolari delle professionalità che hanno consentito l'affidamento in quanto obbligatorie, con una professionalità non presente al momento della stipula del Contratto, è ammessa solo previa assenso dell'Amministrazione committente, purché non incorra nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e sia in

possesso dei requisiti non inferiori a quelli del professionista che viene sostituito. In caso di diniego o di mancato assenso entro i 7 (sette giorni) dalla richiesta, il Contratto è risolto.

3. L'Amministrazione committente, con atto motivato del RUP, può chiedere l'allontanamento o la sostituzione di uno dei professionisti appartenenti al Tecnico affidatario, qualora allo stesso siano imputabili violazioni contrattuali riconducibili a comportamenti o requisiti soggettivi riconducibili alla singola persona fisica.

4. Le variazioni soggettive di cui ai commi 2 e 3 non devono comportare la sostituzione del Tecnico affidatario nelle sue componenti giuridiche sostanziali o essere tali da configurare una cessione del Contratto, pena la risoluzione del medesimo.

5. In tutti i casi nei quali si verificano gli eventi o le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la parte alla quale è imputabile l'iniziativa della modifica soggettiva deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte.

7. Trova applicazione l'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del Codice dei contratti.

Art. 38 Tracciabilità dei pagamenti

1. L'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Se non già effettuato prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dalle vigenti leggi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto:

a) per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso Contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1;

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP (ove previsto) e il CIG.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del Contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 39 Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al Contratto presso _____, all'indirizzo _____ (oppure) presso la propria sede in via _____

- _____;
2. Le comunicazioni ufficiali interverranno solo a mezzo pec al seguente indirizzo del tecnico affidatario _____;
3. Il Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al Contratto, il rappresentante responsabile per il coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche individuato nella persona di _____, così come definito in fase di partecipazione.
4. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al Contratto, il RUP di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente al domicilio di cui al comma 1 oppure al soggetto di cui al comma 3, anche in forma di posta elettronica, si intende effettuato al Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico affidatario intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al RUP di cui al comma 4.

Art. 40 Disposizioni transitorie

1. Il Contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione è sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti il Contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere, sono a carico del Tecnico affidatario.
4. Sono a carico dell'Amministrazione committente i contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza e l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) alle aliquote vigenti al momento dell'emissione delle fatture fiscali.

Il presente contratto, composto da pagine _____, redatto con modalità elettronica, viene da me, ufficiale rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005.

Attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il Tecnico Affidatario

Per l'Amministrazione committente